

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - DIREZIONE

Amministrazione/AOO: asa_to3
Protocollo n. (vedi timbro digitale o file .xml)
Classificazione _____
Fascicolo _____

Ai SUAP del territorio dell'ASL TO3
e p.c. Ai Comuni interessati

Oggetto: Chiarimenti relativamente a "Pareri preventivi igienico-sanitari" del Dipartimento di Prevenzione e competenze, in materia urbanistica ed edilizia.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3 intende fornire, con la presente, alcuni chiarimenti operativi in merito all'istruttoria tecnico-sanitaria connessa agli interventi edilizi e urbanistici ai sensi del DPR 380/2001 e della normativa regionale vigente.

Come noto, il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) costituisce il riferimento normativo nazionale per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Nell'ambito di tale quadro, l'attività di vigilanza igienico-sanitaria è attribuita al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, che opera mediante le competenze istituzionali delle Strutture afferenti e, se necessario, con il supporto di altri Servizi aziendali.

Nel tempo, l'assetto normativo ha subito rilevanti modifiche, con effetti significativi anche sulle modalità di coinvolgimento delle ASL nei procedimenti autorizzativi edilizi:

- ✓ La Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3, ha modificato l'art. 48 della L.R. 56/1977, eliminando l'obbligo di acquisizione del parere igienico-sanitario preventivo per gli insediamenti industriali insalubri (ex art. 48, c. 4, L.R. 56/77), precedentemente previsto per gli interventi edilizi relativi alle attività comprese negli elenchi del D.M. 05/09/1994.
- ✓ La Direzione Sanità della Regione Piemonte, con nota del 17/06/2014 (Prot. n. 4361/DB2000) ha ribadito che, in virtù del nuovo quadro normativo, non è più condizione necessaria, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, il parere igienico-sanitario dell'ASL per le attività produttive soggette a classificazione come industrie insalubri.
- ✓ Nella medesima nota si precisa inoltre che, nei casi in cui esistano norme tecniche cogenti e complete (es. norme nazionali, regionali, regolamenti comunali, norme UNI), il parere dell'ASL può essere sostituito da asseverazione del progettista in merito alla conformità igienico-sanitaria. Viceversa, nei casi in cui la normativa sia carente o non applicabile, la valutazione dell'ASL rimane possibile su istanza motivata del proponente.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario rendere le attività dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione pienamente aderenti ai mandati istituzionali dettati dalle normative vigenti e, al contempo, garantire uniformità di procedure e indirizzi su tutto il territorio di competenza dell'ASL TO3, evitando prassi difformi tra i diversi SUAP.

Pertanto, si comunica che:



1. Il preventivo parere igienico-sanitario dell'ASL non costituisce più, di norma, condizione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Rimane tuttavia facoltà dei SUAP o dei proponenti richiedere, in casi specifici e adeguatamente motivati (es. ristrutturazioni di edifici vincolati, carenza normativa, situazioni complesse), un parere tecnico ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, che valuteranno l'opportunità di esprimersi, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Le richieste di pareri, su strutture e interventi soggetti a normative tecniche dettagliate e cogenti, non necessitano dell'acquisizione formale di pareri ASL.
In tali casi, la responsabilità, in merito alla conformità della progettazione ai requisiti igienico-sanitari, ricade sul professionista incaricato.
3. In materia di interventi su attività agricole a carattere zootecnico, si precisa che le competenze relative ai controlli previsti dalla D.P.G.R. 29/10/2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue"), fanno capo alle Province/Città Metropolitane (art. 27 della stessa DPGR).
La regolarità dei progetti resta in capo al professionista incaricato, tenuto al rispetto anche del D.Lgs. 146/2001 in materia di benessere animale, mentre le verifiche igienico-urbanistiche competono ai Comuni.
4. Restano in capo al Dipartimento di Prevenzione le attività di vigilanza successiva alla realizzazione dell'intervento, così come le valutazioni richieste in base all'art. 216 del R.D. 1265/1934, per l'avvio di attività insalubri o potenzialmente nocive.

Nei casi in cui l'intervento edilizio presenti elementi di particolare complessità o non risulti completamente disciplinato da norme tecniche cogenti, il SUAP (o SUE, se competente) potrà valutare, anche su istanza del proponente, la convocazione di una conferenza di Servizi (anche in forma semplificata, asincrona o sincrona), ai sensi della L. 241/1990, Art. 14-bis. In tale sede, il Dipartimento di Prevenzione potrà esprimere eventuali valutazioni igienico-sanitarie, in un'ottica di collaborazione interistituzionale e salvaguardia della salute pubblica, senza interferire con la responsabilità progettuale del tecnico incaricato.

Preme, comunque, precisare che questo Dipartimento di Prevenzione rinnova la piena disponibilità a collaborare con i SUAP e i Comuni per l'analisi di situazioni complesse o dubbie e per contribuire alla promozione della salute pubblica nell'ambito delle trasformazioni edilizie e territoriali, nel rispetto delle norme vigenti e nella cornice di una razionalizzazione dell'uso delle risorse.

Per eventuali chiarimenti, è possibile fare riferimento alle singole Strutture del Dipartimento per materia di competenza.

Ringraziando per l'attenzione si porgono distinti saluti.

Rivoli, 10.07.2025

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**Direttore
Dott. Ugo BALDI**

Allegati:

Responsabile del procedimento: Dott. Ugo BALDI

Referente per la pratica: Dott. Giuseppe Maria Greco - Tel. 011 9551755